

ACCORDO tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata anche «Unione»,

da una parte,

e

L'UCRAINA

dall'altra,

di seguito denominate individualmente «parte» e collettivamente «parti»,

CONSAPEVOLI delle gravi perturbazioni cui deve far fronte il settore dei trasporti in Ucraina a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.

RICONOSCENDO l'indisponibilità delle rotte di trasporto tradizionali nella regione e l'urgente necessità di garantire le catene di approvvigionamento e la sicurezza alimentare utilizzando rotte alternative su strada, in particolare per il trasporto di cereali, carburante, prodotti alimentari e altre merci dall'Ucraina all'Unione.

DESIDERANDO sostenere la società e l'economia ucraine consentendo ai trasportatori di merci su strada dell'Unione e dell'Ucraina di eseguire operazioni di trasporto di merci verso l'Ucraina e attraverso il territorio ucraino verso l'Unione e viceversa, ove necessario.

CONSTATANDO che l'attuale sistema basato su un numero limitato di autorizzazioni degli Stati membri non offre ai trasportatori di merci su strada ucraini la necessaria flessibilità per aumentare le loro operazioni con l'Unione e attraverso la stessa.

DETERMINATE a garantire che in futuro le condizioni di accesso al mercato del trasporto di merci su strada tra le parti, che sono attualmente disponibili ai trasportatori su strada stabiliti in una qualsiasi delle parti, non siano in alcun caso più restrittive rispetto alla situazione attuale.

DETERMINATE a sostenere l'economia ucraina liberalizzando le operazioni di transito e di trasporto internazionale bilaterale tra l'Unione e l'Ucraina per consentire il necessario trasporto di merci e per concedere a entrambe le parti gli stessi diritti reciproci di eseguire operazioni di transito e di trasporto internazionale bilaterale tra l'Unione e l'Ucraina.

CONSTATANDO che l'articolo 136 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo di associazione»), prevede una liberalizzazione coordinata e progressiva dei trasporti tra le parti e stabilisce che le condizioni a tal fine dovrebbero essere disciplinate da accordi speciali in materia di trasporto su strada.

DESIDERANDO assoggettare le disposizioni del presente accordo al capo relativo alla risoluzione delle controversie dell'accordo di associazione.

DESIDERANDO sostenere i conducenti ucraini e facilitare l'applicazione delle loro competenze e conoscenze creando le condizioni per consentire loro di continuare a utilizzare le patenti di guida e i certificati di idoneità professionale ucraini di cui sono attualmente in possesso.

RICONOSCENDO l'impossibilità di prevedere la durata dell'impatto della guerra di aggressione russa sul settore e sulle infrastrutture dei trasporti in Ucraina, motivo per cui, al più tardi tre mesi prima della scadenza del presente accordo, le parti si consulteranno in seno al comitato misto per valutare l'eventuale necessità di rinnovarlo.

CONSAPEVOLI che l'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) garantirà che le operazioni di trasporto nell'ambito del presente accordo rispettino le condizioni di lavoro dei conducenti e la concorrenza leale e non compromettano la sicurezza stradale,

